## CASSAZIONE nê

## 12859/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTESUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA - T

| Dott. MARIO | CICALA | Presidente |
| :--- | :--- | :--- |
| Dott.MARCELLO | IACOBELLIS Consigliere |  |
| Dott.ANTONINO | DI BLASI Rel.Consigliere |  |
| Dott.GIUSEPPE | CARACCIOLO Consigliere |  |
| Dott.ANTONELLO | COSENTINO Consigliere |  |

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
R.G.N. $2414 / 11$
cron. 12859

Rep.

Ud. 10.05. 2012
Oggetto:TARSU
Regolamento
Criteri tariffa,
Alberghi.

$C U+C I$
$A$ SPA con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti Tiziana Milana e Liborio Armao,
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo

## CASSAZIONE

e
SPA con sede in Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore,

INTIMATA

## AVVERSO

la sentenza $n .276 / 16 / 2009$ della Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione n. 16, in data 27/10/2009, depositata il 24 novembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2012 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, l'Avv. Umberto Monacchia, delegato dell'Avv. Innocenti, per il ricorrente;

Sentito, altresi, l'Avv. Franco Antonio Todaro, delegato dell'Avv. Armao, per la controricorrente

## A

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha espresso adesione alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.2414/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 276/16/2009, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione Staccata di Siracusa n. 16 il 27.10.2009 e DEPOSITATA il 24 novembre 2009.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello della società A spa, ritenendo illegittimo e

## CASSAZIONE nGe

disapplicando il Regolamento Comunale, sulla base delle cui disposizioni era stato emesso l'accertamento.

2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell'avviso di pagamento TARSU dell'anno 2004, censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 68 del D.Lgs n.507/1993, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
$3-L^{\prime} A$ spa, resiste e, giusto controricorso, chiede il rigetto dell'impugnazione.

3 bis - L'intimata Spa, non ha svolto difese in questa sede.

4 - La CTR ha annullato l'atto impositivo, ritenendo che 10 stesso fosse stato emesso sulla base di un regolamento comunale illegittimo $e$, come tale, da disapplicare.

Segnatamente, alla base di tale opinamento era la considerazione che la norma regolamentare che aveva consentito una diversificazione tariffaria, ritenuta irragionevole e rilevante, tra i locali ad uso abitativo (E. $1,12 \mathrm{mq}$ ) e quelli destinati ad esercizi alberghieri(E. $4,24 \mathrm{mq})$, risultava essere illegittima in quanto confliggente con il disposto degli artt. 65 e 68 del D.Lgs n. 507/1993.

Tale decisione sembra fare malgoverno del principio


## CASSAZIONE Be

ed $i$ costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. n. 5722/2007).

5 - Il ricorso puo, quindi, essere definito in camera di consiglio, proponendosene l'accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, le memorie depositate da ultimo dalle parti e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte in relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l'effetto e nei sensi indicati, va cassata la decisione di appello e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, la quale procederà al riesame e, quindi, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi alla relativa stregua affermati, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.;
P.Q.M.

## CASSAZIONE net

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Cosi deciso in Roma il 10 maggio 2012.


DEPOETTATO W CANCELLERA*
$23 \mathrm{t} 4 \mathrm{at}-12$


